

**Ordinanza**  
**concernente le designazioni «montagna» e «alpe»**  
**per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati**  
**(Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)**

dell'8 novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2009)

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera c e 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 1998<sup>1</sup> sull'agricoltura,

*ordina:*

**Art. 1**                    Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina l'impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per prodotti agricoli vegetali e animali, nonché per prodotti agricoli vegetali e animali trasformati.

<sup>2</sup> Si applica unicamente ai prodotti fabbricati in Svizzera ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari.

**Art. 2**                    Designazioni «montagna» e «alpe»

<sup>1</sup> I termini seguenti e le designazioni da essi derivate possono essere utilizzati per designare i prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 1, nonché nei documenti commerciali e nella pubblicità relativa a questi prodotti, solo se le esigenze della presente ordinanza sono adempiute:

	Tedesco	Francese	Italiano	Romancio
a.	Berg	montagne	montagna	mntogna
b.	Alp	alpage	alpe	alp

<sup>2</sup> Non sottostà alle esigenze della presente ordinanza la designazione contenente il termine «Alpi», quando esso si riferisca manifestamente alle Alpi in quanto area geografica.

**Art. 3** Certificazione

<sup>1</sup> La designazione «montagna» o «alpe» può essere utilizzata soltanto se il rispetto delle esigenze è stato certificato.

<sup>2</sup> Non sottostanno all'obbligo di certificazione le aziende d'estivazione e le aziende che praticano la vendita diretta di propri prodotti agricoli e di propri prodotti agricoli trasformati nell'azienda stessa.

**Art. 4** Impiego della designazione «montagna»

<sup>1</sup> La designazione «montagna» può essere impiegata per:

- a. i prodotti agricoli fabbricati nella regione d'estivazione o in una zona di montagna secondo l'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>2</sup> sulle zone agricole;
- b. i prodotti agricoli trasformati, ottenuti dai prodotti agricoli di cui alla lettera a e trasformati nella regione d'estivazione o in un Comune il cui territorio si trova interamente o in parte in una zona di montagna o nella regione d'estivazione.

<sup>1bis</sup> La designazione «montagna» può essere impiegata anche per:

- a. il latte: se la trasformazione del latte crudo in latte pronto al consumo avviene in una regione diversa da quelle designate nel capoverso 1;
- b. il formaggio: se la maturazione avviene in una regione diversa da quelle designate nel capoverso 1.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Per i prodotti agricoli trasformati, ottenuti dai prodotti agricoli di cui al capoverso 1 lettera a e trasformati in una regione diversa da quelle designate nel capoverso 1 lettera b, si può impiegare la designazione «montagna» per le materie prime se esse adempiono le condizioni previste nel capoverso 1 lettera a.

<sup>3</sup> Il capoverso 2 non si applica ai formaggi maturati ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari.

**Art. 5** Alimenti per animali

Per i prodotti che recano la designazione «montagna», almeno il 70 per cento della razione alimentare per ruminanti, calcolata in materia secca, deve provenire dalla regione d'estivazione o da una zona di montagna.

**Art. 6<sup>4</sup>** Ingredienti

<sup>1</sup> Per i prodotti che recano la designazione «montagna», gli ingredienti agricoli devono provenire dalla regione d'estivazione o da una zona di montagna.

<sup>2</sup> Si possono utilizzare ingredienti agricoli che non provengono dalla regione d'estivazione o da una zona di montagna, se l'azienda può dimostrare all'ente di certifica-

<sup>2</sup> RS 912.1

<sup>3</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5835).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5835).

zione che nella regione d'estivazione o nella zona di montagna gli ingredienti agricoli necessari non sono disponibili.

<sup>3</sup> Tali ingredienti devono essere designati in modo appropriato nell'elenco degli ingredienti. Essi non possono rappresentare più del 10 per cento del peso degli ingredienti agricoli al momento della trasformazione. Zucchero e ingredienti di origine non agricola non vengono considerati.

<sup>4</sup> I prodotti che recano la designazione «montagna» non possono contenere ingredienti provenienti dalla regione d'estivazione o da una zona di montagna e ingredienti che provengono da una regione diversa.

#### **Art. 7** Prescrizioni particolari riguardanti la produzione di carne

<sup>1</sup> Per i prodotti che recano la designazione «montagna», gli animali da macello devono aver trascorso almeno due terzi della loro vita nella regione d'estivazione o in una zona di montagna.

<sup>2</sup> Gli animali possono essere macellati al di fuori della regione d'estivazione o di una zona di montagna se la macellazione avviene non più di due mesi dopo la loro partenza dalla regione d'estivazione o da una zona di montagna.

#### **Art. 8** Impiego della designazione «alpe»

<sup>1</sup> La designazione «alpe» (per es. «formaggio d'alpe», «formaggio dell'alpe») può essere impiegata per:

- a. i prodotti agricoli fabbricati nella regione d'estivazione secondo l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>5</sup> sulle zone agricole;
- b. i prodotti agricoli trasformati, ottenuti dai prodotti agricoli di cui alla lettera a e trasformati nella regione d'estivazione.

<sup>1bis</sup> La designazione «alpe» può essere impiegata anche per:

- a. il latte: se la trasformazione del latte crudo in latte pronto al consumo avviene in una regione diversa da quella designata nel capoverso 1;
- b. il formaggio: se la maturazione avviene in una regione diversa da quella designata nel capoverso 1.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Per i prodotti agricoli trasformati, ottenuti dai prodotti agricoli di cui al capoverso 1 lettera a ma trasformati in una regione diversa dalla regione d'estivazione, si può impiegare la designazione «alpe» per le materie prime se esse adempiono le condizioni previste nel capoverso 1 lettera a.

<sup>3</sup> Il capoverso 2 non si applica ai formaggi maturati ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari.

<sup>5</sup> RS 912.1

<sup>6</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5835).

**Art. 9<sup>7</sup>** Prescrizioni particolari riguardanti i prodotti d'alpe

<sup>1</sup> Per i prodotti che recano la designazione «alpe», gli ingredienti devono provenire dalla regione d'estivazione.

<sup>2</sup> Si possono utilizzare ingredienti agricoli che non provengono dalla regione d'estivazione se l'azienda può dimostrare all'ente di certificazione che nella regione d'estivazione gli ingredienti agricoli necessari non sono disponibili. I capoversi 3 e 4 dell'articolo 6 si applicano per analogia.

<sup>3</sup> I prodotti che recano la designazione «alpe» devono adempiere le esigenze di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del 14 novembre 2007<sup>2</sup> concernente i contributi d'estivazione.

<sup>4</sup> Nell'anno civile della loro macellazione gli animali da macello devono essere stati estivati per una durata conforme all'uso locale.

<sup>5</sup> La macellazione degli animali può avvenire al di fuori della regione d'estivazione.

**Art. 10** Controllo dell'ente di certificazione

<sup>1</sup> Il controllo del rispetto delle esigenze della presente ordinanza deve essere effettuato, per le aziende che impiegano le designazioni «montagna» o «alpe» nei prodotti finali (utilizzatori), almeno una volta ogni due anni da un ente di certificazione incaricato dall'utilizzatore oppure da un ente di ispezione incaricato dallo stesso ente di certificazione.

<sup>2</sup> Il controllo del rispetto delle esigenze della presente ordinanza deve essere effettuato su un campione rappresentativo delle aziende di produzione, trasformazione e distribuzione che forniscono direttamente o indirettamente agli utilizzatori i prodotti di cui all'articolo 1.<sup>8</sup>

<sup>3</sup> Nella misura del possibile, i controlli di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere coordinati con i controlli di diritto privato o pubblico esistenti.

<sup>4</sup> L'ente di certificazione notifica le irregolarità alle autorità cantonali competenti e all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale).

**Art. 11** Obblighi degli utilizzatori

Gli utilizzatori devono:

- a. tenere una contabilità;
- b.<sup>9</sup> tenere un elenco delle aziende che forniscono i prodotti sottoposti alla presente ordinanza;

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5835).

<sup>2</sup> RS 910.133

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5835).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5835).

- c.<sup>10</sup> assumersi i costi di tutti i controlli connessi con la certificazione;
- d. prendere tutti i provvedimenti necessari per identificare le partite di merci e per evitare qualsiasi confusione con i prodotti che non sono stati ottenuti conformemente alla presente ordinanza;
- e. a scopi d'ispezione, permettere all'ente di certificazione di accedere a tutti gli spazi di produzione, mettere a sua disposizione le pezze giustificative necessarie e fornirgli tutte le informazioni utili.

#### **Art. 12** Enti di certificazione

<sup>1</sup> Conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996<sup>11</sup> sull'accreditamento e sulla designazione, in vista delle attività secondo la presente ordinanza gli enti di certificazione e di ispezione devono essere:

- a. accreditati in Svizzera;
- b. riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; o
- c. abilitati o riconosciuti in altro modo secondo il diritto svizzero.

<sup>2</sup> In collaborazione con gli utilizzatori, gli enti di certificazione elaborano un piano per lo svolgimento del controllo di cui all'articolo 10 capoverso 2.<sup>12</sup>

#### **Art. 13** Esecuzione

<sup>1</sup> Gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari eseguono la presente ordinanza secondo la legislazione sulle derrate alimentari.

<sup>2</sup> Essi notificano le irregolarità riscontrate all'Ufficio federale e agli enti di certificazione.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale sorveglia gli enti di certificazione, nella misura in cui la sorveglianza non sia garantita nell'ambito dell'accreditamento. Può emanare istruzioni.

#### **Art. 14** Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>13</sup> sulla terminologia agricola è modificata come segue:

*Art. 29*

*Abrogato*

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5835).

<sup>11</sup> RS **946.512**

<sup>12</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5835).

<sup>13</sup> RS **910.91**

**Art. 15** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> I prodotti che recano designazioni già impiegate prima del 1° gennaio 2007 possono essere fabbricati e consegnati ancora fino al 31 dicembre 2008.

<sup>2</sup> Le scorte esistenti al 31 dicembre 2008 possono essere ancora consegnate fino al loro esaurimento.

**Art. 16** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.